

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania ha confermato, riducendo la pena per la concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., la sentenza del Tribunale di Catania del 20 giugno 2016 con la quale Nim Shafai è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso in trasporto nel territorio italiano di 344 persone prive di permesso di soggiorno (artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), 3-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998).

2. Ricorre Nim Shafai, a mezzo del difensore avv. Pierfrancesco Buttafuoco, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), 3-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998, e per vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità del ricorrente.

2.1. Con successiva dichiarazione in data 13 settembre 2017 il ricorrente rinunciava ai termini per gli avvisi; con successiva dichiarazione in data 16 settembre 2017 il ricorrente rinunciava al ricorso; alla medesima rinuncia si associava il difensore con nota del 18 settembre 2017.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa.

3.1. La relativa declaratoria può essere effettuata *de plano*, a mente dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ancorché l'atto impugnato rientri *ratione temporis* sotto il vigore della precedente disciplina che non prevedeva tale rito.

In effetti, il *novum* di cui all'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. attiene al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni, essendo la causa d'inammissibilità già prevista, sicché non è applicabile il principio stabilito da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537.

Peraltro, i due principali canoni interpretativi delle questioni di diritto intertemporale (salvezza dell'atto già perfezionato; immediata applicazione della nuova disciplina, quando la stessa non incide sugli effetti di atti già compiutamente realizzati, revocandoli o modificandoli) inducono alla soluzione qui individuata, poiché la nuova disciplina della già prevista causa d'inammissibilità non incide sugli effetti dell'atto impugnato.

3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna

al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2017.

Il Consigliere estensore  
Stefano Aprile



Il Presidente  
Mariastefania Di Tomassi

